

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO Sezione I

Notificazione per pubblici proclami

Il sottoscritto Avv. Mario Rampini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, 180 (presso l'Avv. Paolo Fiorilli), difensore di Marta Chiappini per procura a margine dell'atto di costituzione ex art. 10 Decreto Presidente Repubblica n. 1199 del 1971, (notificato il 24.07.2007, R.G. n.6983/07) dinanzi al TAR Lazio - Sezione I, contro il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei confronti di Maria Teresa Camilli, Tiziana Giangiacomo, Antonella Panico, Marilena Sistelli, Patrizio Patrizi, Annamaria Saladini, per **l'annullamento in parte qua** della graduatoria "riformulata", approvata con decreto del Segretario Generale della G.A. 14.12.2006, n. 150, pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 5 del 16.01.2007 (accesso alla posizione economica C1), nonché del bando relativo alla suddetta procedura di riqualificazione, emanato con decreto SGGA 24.12.2004, n. 131, limitatamente all'art. 2, comma 6 e di tutti gli atti presupposti dei quali si chiede pure l'annullamento o se del caso la disapplicazione; ivi compresi l'accordo di concertazione del 17.12.2003, i contratti collettivi, etc.; nonché degli atti consequenziali, con particolare riferimento al decreto SGGA n. 28 del 13.02.2007, con il quale sono stati dichiarati vincitori del corso di riqualificazione compresi successivi analoghi decreti di ulteriori nomine.



NOTIFICA

per pubblici proclami il ricorso di cui sopra ai Signori FAIS MARGHERITA, NAPOLEONI GERMANA, MUSICI ALESSANDRA, SCATIZZI MARIA PIA, ANTONACI GIOVANNA, DI NINO IGNAZIO, MARTINES STEFANIA, PRISTON ISABELLA, MAVARACCHIO BEATRICE, DE LONGIS DANIELA, DE ANGELIS DANIELA, ARGIOLOS ELISABETTA, DI STEFANO LOREDANA, MASO CRISTINA, GUGLIELMO ANNA, ATTIANI MARIA ROSARIA, MASSIMI CINZIA, COLIBAZZI TIZIANA, CASTELLANI MARCO, SANTUCCI DONATELLA, MARCATO FRANCESCA, RAMUNDO MASSIMO, MATTEUCCI LUCIA, FORTINELLI PATRIZIA, PENNACCHIETTI IVANA, BOCCACCIO NELLA, PETRINI MARISA, TANZINI PAOLA, FRACASSI DANIELA, LO CASTRO CRISTINA, TARSIA MARIAGABRIELLA, DE BONIS FABIO, SAVELLI ROBERTO, COLICA MAURIZIO, RIACÀ ANDREA, CARNABUCI ROSARIO GIORGIO, LEPRI ANTONELLA, VITALE LOREDANA, GIGLIO CINZIA, SANTOMAURO FRANCESCA, PAONE ELENA, NEGRO GAETANO, GIANGROSSI MARIA ROSARIA, FERONE ALBERTO, PARADISO DANIELA, LIBERTI GRAZIA FRANCESCA, FERA SILVIA, D'ANTONIO FRANCESCO, MURA ROBERTO, MANZO GIACOMO, FRANCAVILLA RAFFAELLA.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha premesso in fatto di essere stata collocata al 22° posto della graduatoria anzidetta con punti 76,02, mentre nella graduatoria "riformulata" la stessa risulta collocata, con il medesimo punteggio, al n. 54. Ciò in quanto nella nuova graduatoria è stata data la precedenza a tutti i candidati idonei provenienti dalla posizione B3, rispetto a tutti i candidati provenienti (come la ricorrente) dalla posizione B2, indipendente-




mente dal punteggio rispettivamente conseguito. Tale decisione è stata giustificata in base all'art.2, comma 6, del bando che attribuisce priorità ai candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore.

I motivi del ricorso possono essere così riassunti:

1) I provvedimenti impugnati sono stati gravati per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza giacché i candidati provenienti dalla posizione B3, già avvantaggiati per effetto della maggiore anzianità di servizio posseduta, vengono ad ottenere l'ulteriore beneficio della priorità, ciò determinando una irragionevole duplicazione di benefici.

2) Le posizioni B3 e B2 costituiscono posizioni funzionali simili, trattandosi sostanzialmente di progressione economica orizzontale, tanto che per entrambe è stata prevista l'ammissione alla selezione, differenziando il requisito dell'anzianità a vantaggio delle prime. Pertanto, una volta disposta l'ammissione, l'unico criterio legittimo per formare la graduatoria non poteva che essere il punteggio di merito in forza del principio sul riconoscimento del giusto valore al merito. Di qui l'ulteriore censura di contraddittorietà.

3) La dedotta irragionevolezza è ancor più evidente nella fattispecie giacché, in precedente riqualificazione per l'accesso alla posizione B3 la ricorrente aveva ottenuto la collocazione in graduatoria al n. 24 su 303 idonei, senza ottenere alcunché per mancanza di posti disponibili.



CONCLUSIONI

Si chiede che, previo accoglimento del ricorso, vengano annullati gli atti e provvedimento impugnati, con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

Si da atto che:

a) La notificazione del ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanze collegiali del TAR Lazio - Sezione I - nn. 783/2009 del 22.6.2009 e 986/2009 del 15.7.2009;

b) l'atto di costituzione art. 10 Decreto Presidente Repubblica n. 1199/1971 è stato notificato fin dall'origine nelle forme ordinarie al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché ai controinteressati sigg.ri Maria Teresa Camilli, Tiziana Giangiacomo, Antonella Panico, Marilena Sistelli, Patrizio Patrizi, Annamaria Saldini;

c) la prossima udienza è stata fissata per il 2.12.2009.

Perugia, 27 luglio 2009

Avvocato Mario Rampini Viale Indipendenza n. 49 06121 Perugia Codice

Fiscale RMPMRA45E09G478Y - Partita Iva 00471290544.

